



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

PROT 00004796

N. 21

del 31 Marzo 2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute — Determinazioni

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **15:45** nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
GIOIA Francesco – Presidente	X		RASULO Margherita	X	
MARRESE Piero – Sindaco	X		CASARANO Monica Felicia	X	
NESI Ines Anna Irene	X		DEVINCENZIS Vincenzo		X
DI SANZO Giuseppe Antonio	X		MAFFIA Marcello		X
AMENDOLA Francesco		X	GIORDANO Leonardo	X	
GAGLIARDI Anna Rosa	X		RONCO Giovanni	X	
PENNETTA Tommaso	X				

Il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute — Determinazioni”**

Udita la discussione, come da stralcio di verbale allegato;

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che:

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art.1 comma 611 prevede fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

- il successivo comma 612 prevede che, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.... ;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ACCERTATO che l'art. 26, comma 2, del DLGS 175/2016 prescrive espressamente che L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, **nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni;**

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

ACCERTATO che ad oggi il Comune rimane detentore delle seguenti partecipazioni:

1) Acquedotto Lucano SpA: soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, di interesse generale, la quota di compartecipazione al capitale sociale è pari a 0,75.%.

2) GAL COSVEL Srl: che attraverso il programma Leader II e Leader+, ha sviluppato una serie di azioni tese a valorizzare, in senso ampio, le peculiarità e le specificità del territorio di riferimento, in modo da contribuire ad uno sviluppo socio-economico sostenibile delle aree interne, in forte coesione con quelle costiere, attraverso percorsi e metodologie nuovi che enfatizzano le risorse del patrimonio locale e sperimentano nuovi modelli organizzativi. Un processo, questo, di consolidamento dell'identità culturale propria del mondo rurale lucano e di valorizzazione delle potenzialità racchiuse in quelle che sono considerate le risorse culturali locali (patrimonio storico, architettonico, ambientale, archeologico, etc.) la quota di compartecipazione al capitale sociale è pari al 2,95 %.;

Atteso che:

a) La partecipazione ad Acquedotto Lucano SpA risponde ai criteri di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, (comma 609, art. 1, della legge

190/2014), è prescritta dal Piano Idrico Integrato Regionale e quindi non necessita di essere inserita nel piano di razionalizzazione essendo obbligatoria;

b) La partecipazione GAL COSVEL Srl, è finalizzata alla partecipazione a specifici bandi comunitari per il finanziamento di iniziative in capo turistico ricettivo, ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della regione, per cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 2, del DLGS 175/2016 prescrive espressamente che L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni;

RILEVATO che il Comune di Montalbano Jonico in merito alle due società partecipate non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi;

RITENUTO di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni:

- A) Acquedotto Lucano SpA: soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della Basilicata
- B) GAL COSVEL Srl;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è stato chiesto ed ottenuto il parere all'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva f.f. in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti a favore 9, contrari == e astenuti 1 (Giordano), espressi per alzata di mano da parte dei 10 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1.di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e confermate a tutt'oggi, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni:

- A) Acquedotto Lucano SpA: soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della Basilicata (quota di compartecipazione al capitale sociale pari a 0,75%.)
- B) GAL COSVEL Srl che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della regione, per cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art.26, comma 2, del DLGS 175/2016 (quota di compartecipazione al capitale sociale è pari al 2,95%);

2.. di dare atto che il Comune di Montalbano Jonico in merito alle due società partecipate non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi

3. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4. di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

5. di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

6. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 10 componenti presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Nell'ambito della ricognizione delle società partecipate il Comune di Montalbano Jonico ha le seguenti partecipazioni:

società	Capitale sociale in euro	Quota di partecipazione
Acquedotto Lucano SpA	21.573.764,00	0,75%
GAL COSVEL	30.493,00	2,95%

La partecipazione ad Acquedotto Lucano SpA risponde ai criteri di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, (comma 609, art. 1, della legge 190/2014), è prescritta dal Piano Idrico Integrato Regionale e quindi non necessita di essere inserita nel piano di razionalizzazione essendo obbligatoria

La partecipazione GAL COSVEL Srl, è finalizzata alla partecipazione a specifici bandi comunitari per il finanziamento di iniziative in capo turistico ricettivo, ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della regione, per cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 2, del DLGS 175/2016 prescrive espressamente che L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni

Il Comune di Montalbano Jonico in merito alle due società partecipate non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi e, pertanto, se ne determina il mantenimento nel rispetto in quanto le stesse sono funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali.

COMUNE DI
MONTALBANO JONICO (MT)

00 MAR. 2017

Prot. n. 00004170
Cat. 1. Off. Sindacale

Segreteria

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
PROVINCIA DI MATERA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Al Sindaco

ALL'Ufficio di Segreteria

OGGETTO: Parere sulla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute.

L'organo di Revisione Economico-finanziario del comune intestato, nominato per il triennio 2015/2018 con deliberazione consiliare n. 34 del 20/08/2015, esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., e l'art. 19, c.8 della L. 448/2001, per l'espletamento delle sue funzioni e in riferimento all'oggetto;

Vista la proposta di Consiglio Comunale presentata in data odierna in merito alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e alla Ricognizione partecipazione possedute ;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale;

Visto il TUEL 267/2000 ;

Viste la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art.1 comma 611 e comma 612;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. in data odierna il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Rilevato che da questa ricognizione, adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Visto l'allegato A alla presente proposta di deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Esaminati tutti gli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare le analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

Esperita l'istruttoria di competenza ad oggi il Comune rimane detentore delle seguenti partecipazioni:

1) Acquedotto Lucano SpA: soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, di interesse generale, la quota di compartecipazione al capitale sociale è pari a 0,75.%;

2) GAL COSVEL Srl: che attraverso il programma Leader II e Leader+, ha sviluppato una serie di azioni tese a valorizzare, in senso ampio, le peculiarità e le specificità del territorio di riferimento, in modo da contribuire ad uno sviluppo socio-economico sostenibile delle aree interne, in forte coesione con quelle costiere, attraverso percorsi e metodologie nuovi che enfatizzano le risorse del patrimonio locale e sperimentano nuovi modelli organizzativi. Un processo, questo, di consolidamento dell'identità culturale propria del mondo rurale lucano e di valorizzazione delle potenzialità racchiuse in quelle che sono considerate le risorse culturali locali (patrimonio storico, architettonico, ambientale, archeologico, etc.) la quota di compartecipazione al capitale sociale è pari al 4 %;

Le partecipazione dettagliatamente;

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
PROVINCIA DI MATERA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

a) Acquedotto Lucano SpA risponde ai criteri di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, (comma 609, art. 1, della legge 190/2014), è prescritta dal Piano Idrico Integrato Regionale e quindi non necessita di essere inserita nel piano di razionalizzazione essendo obbligatoria;

b) GAL COSVEL Srl, è finalizzata alla partecipazione a specifici bandi comunitari per il finanziamento di iniziative in capo turistico ricettivo, ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della regione, per cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 2, del DLGS 175/2016 prescrive espressamente che L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

Il Comune di Montalbano Jonico in merito alle due società partecipate non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.


Esprime parere favorevole

In merito alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e alla Ricognizione partecipazione possedute ;

L'organo di revisione

Montalbano Jonico, li 30/03/2017

Il Revisore dei Conti.



PRESIDENTE F. GIOIA: passiamo ora all'ultimo punto, è un punto nuovo per il Consiglio Comunale come adempimento ed è: *“Riduzione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 175/2016”*. Si tratta di una ricognizione sulle partecipazioni possedute e inviterei per la novità del punto, il Vicesindaco ad illustrarlo nel dettaglio.

VICESINDACO G. A. DISANZO: la norma statale prevede che gli enti locali che partecipano con quote proprio nell'ambito delle cosiddette società partecipate facciano una riduzione, una rivisitazione delle proprie partecipazioni, una razionalizzazione praticamente, a meno che non si tratti di partecipazioni che hanno a che fare con servizi pubblici essenziali, come la nostra partecipazione ad Acquedotto Lucano oppure a società che riguardano la possibilità di catalizzare finanziamenti europei, come la nostra partecipazione attuale al GAL COSVEL S.r.l. e la nostra futura partecipazione alla strategia, prossimo GAL praticamente, ma ancora non è stata costituita la società, che è la *“Strategia Start 20-20”*.

Quindi per il nostro Comune non si tratta di fare una razionalizzazione, ma semplicemente una ricognizione, andiamo a prendere atto di qual è la ricognizione, l'esito di questa ricognizione che ha sortito questo tipo di risultato. Noi partecipiamo per lo 0,75% al capitale sociale di Acquedotto Lucano S.p.A. e al 2,95% del capitale sociale di GAL COSVEL S.r.l. Ora, inizialmente ieri in Commissione abbiamo parlato di 4% del GAL COSVEL S.r.l., in effetti stamattina avendo fatto per eccesso di zelo, una visura camerale, ci siamo accorti che il capitale sociale del GAL COSVEL S.r.l., inizialmente stabilito in centomila euro, quando si fondò la società, ha subito una riduzione del capitale sociale a circa trentatremila euro, per cui noi non abbiamo più da un po' di tempo, credo da due anni, il 4% su centomila euro, ma il 2,95% su trentatré mila e dispari euro. Quindi c'è questa piccola modifica del capitale sociale del GAL COSVEL, che apporteremo nell'ambito della delibera: 2,95% su trentatré mila, anziché 4% su centomila.

PRESIDENTE F. GIOIA: siccome avete ricevuto gli atti, devo rettificare che da un controllo più accurato della nostra partecipazione, non è il 4% ... scusate, non stavo seguendo. Ci sono interventi? *[Interventi fuori microfono]*

Leggo il dispositivo: *“Il Consiglio Comunale delibera di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato a) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni: Acquedotto Lucano S.p.A., soggetto gestore del servizio idrico integrato della Basilicata: quota di partecipazione al capitale sociale pari a 0,75%; GAL COSVEL S.r.l., che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della Regione, per cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs 175/2016: quota di compartecipazione al capitale pari al 2,95% - per rettifica di quel 4% - Di dare atto che il Comune di Montalbano Jonico in merito alle due società partecipate non sostiene né costi generali e né costi di ordine amministrativo. Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune. Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, con le modalità ex Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2015 e successive modifiche. Di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134”*.

È una ricognizione.

SEGRETARIA COMUNALE – DOTT.SSA AURICCHIO: per maggiore precisione inseriamo non soltanto alla data del 23 settembre 2016, siccome a tutt'oggi è così la situazione, mettiamo *“confermata a tutt'oggi”*, cioè inseriamo anche questo elemento, perché potrebbe essere che da settembre 2016 ad oggi si siano costituite altre partecipate. Non ce ne sono, ma siccome la norma

dice che la ricognizione va fatta a quella data, però non essendoci state modifiche fino ad oggi o altre partecipate fino ad oggi, mettiamo: “Alla data del 23 settembre 2016, il cui dato è confermato fino ad oggi”. Quindi aggiungiamo anche questo, perché l’atto va trasmesso anche alla Corte dei Conti.

PRESIDENTE F. GIOIA: non lo richiede espressamente perché la data è solo quella, però noi lo confermiamo in questo modo. Quindi aggiungiamo “è confermato a tutt’oggi”.

Consigliere Giordano, abbiamo aggiunto, per maggiore completezza dell’atto, pur essendo la data di ricognizione richiesta dalla legge quella del 23 settembre 2016, abbiamo aggiunto che la situazione è confermata anche a tutt’oggi perché nel frattempo non sono intervenute altre acquisizioni di quote.

Bene, chi è a favore? Nove. Contrari? Astenuti? Il Consigliere Giordano.

Per l’immediata esecutività? Dieci, all’unanimità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA (Presidente del Consiglio Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **12.04.2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, li **12.04.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

CERTIFICATO D'AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal _____ al _____. È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione

È stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi dal **12.04.2017** ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

È stata trasmessa in data _____ al Sig. Prefetto, ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno **12.04.2017**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE